

M\_D GCIV

prot.

635298

Div. 3^

data

2 agosto 2012



PARTENZA

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE**  
2° Reparto

Viale dell'Università, 4 – 00185 Roma

**A TUTTI GLI ENTI**

**OGGETTO:** disciplina attività extraistituzionali. Legge 28 giugno 2012 n. 92.

\*\*\*\*\*

Seguito Circolare: n. 629616 del 26 giugno 2012

In relazione alle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro il paragrafo 2 della Circolare a seguito è integralmente sostituito con il seguente:

**2. Prestazioni occasionali di tipo accessorio dal 18 luglio 2012**

L'art. 1, comma 32, della legge 28 giugno 2012 n. 92, entrata in vigore il 18 luglio u.s., ha sostituito l'art. 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi del comma 1 citato nuovo art. 70 *“per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. (...)”*.

Alla luce delle “primissime indicazioni” fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Circolare n. 18/2012 del 18 luglio c.a., ed in conformità al parere n. 46/2010 - per la parte non in contrasto con la nuova disciplina, circa la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere attività occasionali nei limiti dell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001 - espresso dal medesimo Ministero con nota 25/1/21956 del 22 dicembre 2010 ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione interpello), i dipendenti possono essere autorizzati allo svolgimento di attività occasionali di tipo accessorio tenendo conto di quanto segue:

- E' possibile svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualunque ambito, essendo venuta meno l'elencazione tassativa delle singole fattispecie della previgente normativa, salvo il limite economico di € 5.000 da riferirsi ai compensi percepiti, nel corso dell'anno solare, dalla totalità dei committenti.
- Fermo restando il predetto limite economico di complessivi € 5.000, la nuova normativa prevede che *“...nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative (...) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000,00 euro, rivalutati annualmente...”*. Pertanto, se il

committente è un imprenditore commerciale ovvero un professionista, il compenso percepito nell'anno solare per la prestazione resa non può superare i 2.000,00 euro per singolo committente, nel rispetto del limite complessivo di € 5.000.

- Con l'espressione "imprenditore commerciale" deve intendersi, dal lato del committente, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
- Con riferimento al settore agricolo la disciplina in argomento si applica alle attività svolte a favore di piccoli imprenditori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972: "*...produttori agricoli che nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000,00 costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti...*", prescindendo da chi sia il lavoratore accessorio, con la precisazione che le predette attività non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Al riguardo si ritiene che in ragione della specialità del settore agricolo, fermo il limite complessivo di € 5.000, non trovi applicazione il limite di € 2.000,00 previsto per le prestazioni rese nei confronti di imprenditori e di professionisti.

Per quanto sopra esposto eventuali attività occasionali di tipo accessorio autorizzate prima del 18 luglio 2012 ai sensi della previgente normativa dovranno cessare entro il 31 dicembre 2012. Da tale ultima data le relative autorizzazioni devono essere adeguate alla vigente normativa.

Si ritiene opportuno precisare che il lavoro occasionale di tipo accessorio previsto dagli artt. da 70 a 74, d.lgs. n. 276/2003 può essere considerato una variante del lavoro occasionale caratterizzata dalla forma di pagamento - esclusivamente tramite buoni lavoro (*c.d. voucher*) del valore nominale di € 10,00 -, dalla secondarietà, marginalità e complementarietà rispetto all'attività del committente, e dalla non riconducibilità al lavoro subordinato o parasubordinato.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 74, citato d.lgs. n. 276/2003, anch'esso modificato, "*con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte [da] parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.*".

\*\*\*\*\*

Il modello di richiesta/atto di autorizzazione di cui alla Circolare a seguito è sostituito con il modello aggiornato che si allega.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti anche su altri istituti qualora nuove indicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbiano riflessi sul regime dell'incompatibilità dei dipendenti pubblici.

Si invitano gli Enti a portare a conoscenza del personale civile la presente Circolare e ad adottare gli eventuali conseguenti atti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Enrica Preti)

**F.to**

**ALLEGATO 1:** modello di domanda e schema di provvedimento di autorizzazione o diniego (ed. luglio 2012).